

REPUBBLICA ITALIANA
In · nome · del · popolo · italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1^a civile, composta dai Magistrati:

dott. MARIO BAZZO, Presidente

dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel,

dott. PAOLA DI FRANCESCO Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 472/2011 R.G., promosso con reclamo depositato,

da

V. Gr. srl in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis), giusta mandato in calce al reclamo,

RECLAMANTE

contro

Fallimento V. Gr. srl in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'avv.to (omissis), come da mandato a margine della copia notificata del reclamo;

contro

S.V.T. srl., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis), come da mandato a margine della copia notificata del reclamo;

RECLAMATI

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n.19/2011 del tribunale di Venezia,

Causa trattata all'udienza del 27 ottobre 2011 ,

Il procuratore del reclamante ha concluso:

“ricorre alla corte d'appello di Venezia affinché, previa fissazione stante l'urgenza di udienza in camera di consiglio, anche anticipata limitatamente alla richiesta di inibitoria formulate in calce al ricorso, in via principale: accertata la violazione del disposto di cui all'articolo 15 legge fallimentare con riferimento al termine che deve intercorrere tra la notifica del ricorso con pedissequo provvedimento di convocazione in udienza, e la data di udienza e in subordine il mancato rispetto del termine per la notifica e conseguentemente la violazione dei principi costituzionali per rispetto del contradditto-

rio del diritto di difesa annullare ovvero dichiarare nulli la notifica del ricorso, il decreto di convocazione nonché tutti gli atti successivi anche istruttori e la sentenza dichiarativa di fallimento e in ogni caso revocare la sentenza N. 1911 del tribunale di Venezia depositata in data 11 febbraio 2011. In subordine, accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice adito a favore del tribunale di Roma ai sensi dell'art. 9 legge fallimentare. Accertata la carenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e la mancanza dello stato di insolvenza in capo la società V. Gr. Srl, per motivi tutti dedotti in premessa, revocare la sentenza n. 1911 del tribunale di Venezia depositata in data 11 febbraio 2011. In ogni caso accertato che il creditore procedente salva ha agito senza normale prudenza e/o buona fede, tanto in fase di ricorso quanto in fase di udienza del 1 febbraio 2011, comunque mediante iniziativa sproporzionata rispetto all'entità del credito del tipo di azione intrapresa, per le ragioni tutte esposte in premessa, condannare lo stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa; o diffusione di spese competenze del causa carico del creditore istante salva. In via istruttoria: valuti l'eccellentissimo collegio se acquisire in tutto in parte il fascicolo del fallimento.”;

Il procuratore del fallimento ha concluso:

“voglia la corte d'appello di Venezia rigettare integralmente reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società a responsabilità limitata V. Gr. Import Export N 19711 del tribunale di Venezia con conseguente condanna della società reclamante alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio. ”

Il procuratore del creditore istante ha concluso:

“Voglia la corte d'appello di Venezia, rigettata ogni contraria domanda, istanza o eccezione, accertata l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla ricorrente circa la violazione del disposto dell'art. 15 nonché delle eccezioni di incompetenza per i motivi esposti nella presente memoria difensiva, accertata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della ricorrente, respingere il reclamo proposto da V. Gr. Import-Export S.r.l., in quanto infondato in fatto di diritto per tutti i motivi sopra esposti e conseguentemente confermare la sentenza del tribunale di Venezia che ha dichiarato il fallimento di V. Gr. srl Srl; respingere le richieste di risarcimento ex articolo 96 c.p.c. formulata dalla ricorrente, in quanto privo di alcun fonda-

mento legittimità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura. In via istruttoria: si chiede fin d'ora che il collegio disponga l'acquisizione ovvero ordini al curatore fallimentare la produzione della relazione ex art. 33 predisposta ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo citato, dal verbale di audizione del fallendo redatto dal curatore fallimentare, degli atti e dei documenti relativi al contratto di locazione finanziaria n. 1F916267 intercorso tra la società fallita e Locat S.p.A., nonché copia di eventuali contratti di locazione o sublocazione in essere con riferimento al capannone di Marcon (Ve) via Pialoi N 95 con la più ampia riserva istruttoria."

FATTO E DIRITTO

Con il reclamo come sopra depositato, V. Gr. srl, premesso che con sentenza n. 19/2011 il Tribunale di Venezia ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di S.V.T. srl, ha chiesto la revoca di detta pronuncia, previa sospensione della liquidazione dell'attivo.

Si sono costituite sia la procedura fallimentare sia il creditore istante; all'udienza del 19 maggio 2011 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione per mancanza di attivo e poi il procedimento è stato trattenuto in decisione all'udienza del 27 ottobre 2011.

Con il primo motivo di reclamo, V. Gr. srl lamenta la violazione dell'articolo 15 legge fallimentare in relazione al termine minimo di 15 giorni che deve intercorrere tra la notifica del ricorso ex art. 5 l.f. F e l'udienza fissata per l'audizione della fallenda. A tale proposito è stato osservato che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto era stato notificato alla società fallita solo in data 9 novembre 2010 rispetto all'udienza del 23 novembre 2010 fissata per l'audizione e che pertanto che il creditore procedente non aveva rispettato né il termine per notifica fissato dal giudice delegato né comunque il termine minimo di 15 giorni previsto dall'articolo 15 della legge fallimentare; ciò nonostante il fallimento era stato dichiarato a seguito dell'udienza del 1 febbraio 2011 a cui il debitore non era comparso e di cui non aveva ricevuto notifica dopo il rinvio dal 23 novembre 2010.

Il motivo è infondato poiché, come già allegato dal creditore istante e come dimostrato dalla produzione della cartolina a/r depositata all'udienza del 27 ottobre 2010, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto è avvenuta in data 3 novembre 2010 e non già nella successiva data del 9 novem-

bre 2010 come esposto nel reclamo. Infatti la creditrice istante aveva richiesto la notifica in data 21 ottobre 2010 e il plico è stato ricevuto il successivo 3 novembre 2010 come si evince dall'originale della cartolina di ritorno dimessa in udienza ove tale data risulta apposta chiaramente per due volte. Risulta pertanto rispettato il termine minimo a favore del debitore previsto dall'articolo 15 l.f. Conseguentemente il legale rappresentante della società notificata avrebbe dovuto presentarsi all'udienza del 23 novembre 2010 come alla successiva dell'1 febbraio 2011 senza necessità di alcuna comunicazione. In definitiva la dichiarazione di fallimento non risulta inficiata da alcuna menda procedurale.

Con il secondo motivo di appello è stata dedotta la incompetenza del giudice adito poiché la società aveva sede in Roma ove si era trasferita e ciò nonostante il tribunale di Venezia aveva ritenuto la propria competenza a provvedere sul ricorso prefallimentare di S.V.T. ritenendo erroneamente che il trasferimento della sede legale da Venezia a Roma fosse avvenuto in data 13 maggio 2010 mentre dalla misura societaria risultava che la richiesta di trasferimento della sede era stata effettuata in data 14 dicembre 2009 e pertanto doveva ritenersi effettiva ed opponibile ai terzi dal 29 dicembre 2009 cioè dalla iscrizione del registro imprese di Roma.

Anche tale motivo di appello è infondato poiché il ricorso di S.V.T. srl per la dichiarazione di fallimento è stato depositato presso il tribunale di Venezia in data 15 settembre 2010 mentre il trasferimento della società fallita da Venezia a Roma è stato deliberato dall'assemblea del 14 dicembre 2009 e la relativa richiesta è stata depositata a registro imprese il successivo 17 dicembre 2009. Sussisteva dunque la competenza del Tribunale di Venezia ai sensi dell'articolo 9, secondo comma l.f. il quale prevede che "il trasferimento della sede intervenuto nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza". L'innovazione legislativa rende superflua ogni indagine circa l'effettività o meno del trasferimento della attività di impresa, che comunque non è stata provata, perché privilegia un criterio meramente cronologico procrastinando invariabilmente, per tutto l'anno successivo al mutamento, la competenza ai fini fallimentari del Tribunale della sede precedente.

Con il terzo motivo di reclamo è stata lamentato l'errato ed infondato accertamento della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di falli-

mento, specialmente con riguardo all'indicazione dei debiti in capo alla società fallita deducendo che il creditore stante non aveva evidenziato la consistenza del patrimonio della società e in particolare il fatto che nel 2007 V. Gr. aveva stipulato un *leasing* avente ad oggetto un capannone industriale (di cui vi era evidenza alla voce "debiti impliciti" nella nota di bilancio) della durata di anni 15 e per il quale era previsto il riscatto sicché è il bene sarebbe andato a comporre il patrimonio attivo della società. Inoltre è stato rappresentato che la società aveva di recente maturato un accordo con l'autorizzazione di Unicredit Leasing del 8 novembre 2010 per la cessione del contratto di *leasing* e che da ciò derivava una sopravvenienza attiva che garantiva il pagamento dei debiti. Infine è stato osservato che dall'esame delle scritture contabili e della relazione della Guardia di Finanza non vi era alcuna evidenza di segnali preoccupanti tipici di una situazione di dissesto della società quali la segnalazione di protesti o altri pregiudizievoli tant'è che la società godeva degli affidamenti bancari.

Non è chiaro se con il motivo di gravame sia stata contestata solo l'insolvenza o anche la sussistenza dei presupposti di fallibilità come fa supporre la formulazione delle conclusioni: in ogni caso le censure, anche intese nella guisa più ampia, sono infondate. Sotto il profilo soggettivo si constata infatti che nel triennio precedente all'istanza di fallimento sussisteva senz'altro il presupposto di cui all'art. 1 lett. b) l.f. perchè i bilanci espongono ricavi superiori ad un milione di euro nel 2007 e 2008 (precisamente € 1.215.721 e 1.015.826) ed € 506.153 euro nel 2009. Inoltre dagli stessi bilanci risulta che la società fin dall'esercizio 2006 aveva maturato una perdita tale da erodere interamente il capitale sociale evidenziando un patrimonio netto negativo di € 108.188 che si era mantenuto sempre negativo e si era anche aggravato negli ultimi due esercizi successivi. La curatela ha inoltre evidenziato nella relazione ex art. 33 l.f. che la società aveva un capitale circolante netto negativo fin dal 2007, non disponeva di mezzi propri ed era incapace di generare reddito tanto che tutti i bilanci del triennio 2006/2008 hanno chiuso in perdita mentre il pareggio del 2009 è apparente perché non considera gli ammortamenti. Il curatore ha constatato altresì che per contrastare la mancanza di liquidità V. Gr. aveva omesso alcuni versamenti erariali e contributivi sicché il curatore ha ritenuto ragionevole ricondurre la data del dissesto a tempi anteriori rispetto alla data di apertura della

procedura.

La curatela non ha rinvenuto beni da inventariare ed è evidente che il capannone industriale oggetto di *leasing* non può essere ricompreso nel patrimonio della V. Gr. srl trattandosi di beni di terzi che avrebbe potuto essere riscattato all'esito del pagamento dell'intero importo contrattuale di € 612.168: peraltro il contratto fu stipulato nel 2007 e pertanto alla data del fallimento l'ammontare delle rate residue da pagare era ancora ingente. D'altro canto la stessa V. Gr. srl allega di avere ceduto a terzi il contratto con l'autorizzazione della cedente senza dimostrare la sufficienza del ricavo rispetto ai debiti della società, anzi senza neppure indicare il corrispettivo della cessione. In ogni caso, assunto quale ricavo l'importo di € 60.000 indicato dal legale rappresentante al Curatore, l'importo è del tutto insufficiente rispetto ai debiti sociali che, per quanto risultava al Curatore fin dai primi accertamenti (lettera del 6 maggio 2011), sono almeno pari a € 229.936. In realtà l'esposizione dei debiti esigibili a breve come da bilancio consente di ritenere che il passivo sia ben superiore.

Infine non risulta che al momento della declaratoria la società godesse ancora dell'affidamento bancario di Unicredit giacché il legale rappresentante ha riferito al curatore che esso è stato revocato; in ogni caso le difficoltà di adempiere regolarmente le obbligazioni risultano indubbiamente dalle vicende narrate dal creditore istante che non ha ottenuto il pagamento del suo modesto credito per irregolarità dell'assegno e perché al tentativo di notifica del decreto ingiuntivo la debitrice si è resa irreperibile.

Di conseguenza il reclamo va rigettato. Resta pertanto assorbita la domanda di risarcimento del danno ex art 96 c.p.c. svolta dal reclamante.

Le spese seguono la soccombenza..

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore della procedura fallimentare e del creditore istante e le liquida per ciascuno, di essi, d'ufficio, mancando nota spese, in € 3.920,00, di cui € 70,00 per spese e 850,00 per diritti, oltre accessori di legge (I.V.A., C.P e rimborso forfettario).

Così deciso in Venezia, 27 ottobre 2011.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

II CASO.it